

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 30 MARZO 2012

N. 47



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BARI
Statuto comunale

Pag. 10334

COMUNE DI BARLETTA
Statuto comunale

Pag. 10357

COMUNE DI TAVIANO
Modifiche Statuto comunale

Pag. 10379

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BARI

Statuto comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 226 del 21.12.2000 e aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 132 del 4.10.2005, n. 107 del 5.11.2007, n. 2 del 20.1.2011, n. 58 del 19.7.2011, n. 100 del 5.12.2011 e n. 113 del 28.12.2011.

STATUTO**DELLA CITTÀ DI BARI****TITOLO I****PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Bari comunità aperta
- Art. 2 Il Comune di Bari
- Art. 3 Principi Fondamentali

TITOLO II**ORGANI DEL
COMUNE COMPETENZE**

- Art. 4 Organi del Comune
- Art. 5 Consiglio Comunale
- Art. 6 Presidente del Consiglio
- Art. 7 Vice Presidente
- Art. 8 Ufficio di Presidenza
- Art. 9 Gruppi Consiliari
- Art. 10 Coordinatore delle Opposizioni
- Art. 11 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 12 Regolamenti comunali
- Art. 13 Regolamento Consiliare
- Art. 14 Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 15 Commissioni di Indagine
- Art. 15 bis Commissione Revisione e Adeguamento
Regolamenti
- Art. 16 Commissioni Consiliari di Controllo
- Art. 17 Consiglieri Comunali

- Art. 18 Indirizzi di Governo
- Art. 19 Sindaco
- Art. 20 Mozione di sfiducia
- Art. 21 Giunta Comunale

TITOLO III**DECENTRAMENTO
CIRCOSCRIZIONALE**

- Art. 22 Principi Generali
- Art. 23 Regolamento per il Decentramento
- Art. 24 Organi della Circoscrizione
- Art. 25 Il Consiglio Circoscrizionale
- Art. 26 Il Presidente della Circoscrizione
- Art. 27 Organismi di supporto circoscrizionale
- Art. 28 Mozione di sfiducia
- Art. 29 Autonomie speciali
- Art. 30 Sede della Circoscrizione
- Art. 31 Nucleo dei Vigili Urbani
- Art. 32 Consiglieri Circoscrizionali
- Art. 33 Adunanza generale

TITOLO IV**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI**

- Art. 34 Partecipazione popolare e accesso agli atti
- Art. 35 Titolari del diritto di partecipazione
- Art. 36 Associazionismo
- Art. 37 Volontariato
- Art. 38 Cooperazione sociale
- Art. 39 Consiglio Comunale dei ragazzi
- Art. 40 Consulte
- Art. 41 Diritto all'informazione e accesso agli atti
- Art. 42 Modalità di partecipazione

TITOLO V**DIFENSORE CIVICO, TUTORE CIVICO
DELL'INFANZIA E GARANTE DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA
LIBERTA' PERSONALE**

- Art. 43 Difensore civico
- Art. 44 Tutore civico dell'infanzia.
- Art. 44 bis Garante delle Persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale

TITOLO VI**SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Art. 45 Forme di gestione
- Art. 46 Carta dei Servizi

**TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE
E DI COOPERAZIONE**

- Art. 47 Convenzioni
Art. 48 Accordi di programma
Art. 49 Consorzi

**TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA'**

- Art. 50 Autonomia finanziaria e programmazione di Bilancio
Art. 51 Controllo di regolarità amministrativa e Contabile
Art. 52 Controllo di Gestione
Art. 53 Valutazione dei Dirigenti e controllo strategico

**TITOLO IX
UFFICI E PERSONALE**

- Art. 54 Politiche del personale
Art. 55 Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 56 Direzione di progetto
Art. 57 Regolamento di organizzazione
Art. 58 Funzione Dirigenziale
Art. 59 Attribuzione delle funzioni dirigenziali
Art. 60 Responsabilità dirigenziale
Art. 61 Segretario Generale
Art. 62 Direttore Generale
Art. 63 Collaborazioni esterne

**TITOLO X
NORME TRANSITORIE**

- Art. 64 Regolamenti di attuazione dello Statuto
Art. 65 Decentramento Amministrativo
Art. 66 Vigenza dei regolamenti comunali

NORME FINALI

- Art. 67 Verifica dello Statuto
Art. 68 Entrata in vigore e abrogazione
Art. 69 Revisioni Statutarie

STATUTO DEL COMUNE DI BARI

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Bari comunità aperta

La città di Bari, capoluogo della Regione Puglia, è una comunità aperta a uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi.

1. Bari, luogo tradizionale di incontri e di scambi ha la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del Levante e quelle Europee.

2. Il Comune riconosce in “ Bari vecchia “, protesa verso il mare, la matrice della propria identità storica, impegnandosi ad assicurare il recupero e la valorizzazione di tutti i suoi aspetti tradizionali: sociali, ambientali, religiosi, economici, architettonici ed artistici.

Art. 2

Il Comune di Bari

Rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali; favorisce la partecipazione del governo della città, incoraggiando la formazione e l'esercizio della solidarietà civica.

1. Concorre con lo stato e altre istituzioni a promuovere il più efficace assolvimento delle funzioni proprie del capoluogo di regione, deputato, anche per la sua collocazione geografica, ad agire quale polo di riferimento dello sviluppo dei Mezzogiorno, del Mediterraneo e dei Balcani.

2. Ha un proprio gonfalone e un proprio emblema che sono quelli storicamente in uso.

Art. 3

Principi Fondamentali

1. Il Comune è un ente democratico che rico-

nosce l'unità della Nazione e la sovranità dello Stato su basi federaliste e solidali.

Esso, è dotato d'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti del presente Statuto, dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In quest'ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che versano in condizioni di particolare disagio.

Considera la persona umana come l'unico parametro di valutazione del sistema sociale e politico.

2. Sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai principi dell'unità e dell'integrazione dell'Unione Europea.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli dallo Stato e dalla Regione, sostiene le autonomie locali e promuove il decentramento amministrativo, anche con l'istituzione di Municipi, nel quadro della costituenda città metropolitana.

4. Si pone come sistema al servizio dei cittadini/e secondo i principi della trasparenza, della imparzialità, della efficienza, della buona amministrazione. Impronta la propria iniziativa alla programmazione economica-finanziaria in raccordo con gli obiettivi generali indicati dalla Regione, utilizzando i contributi delle rappresentanze sociali, culturali, economiche e sindacali.

5. Esercita le proprie funzioni assicurando e promuovendo la più ampia partecipazione dei cittadini/e, singoli/e, associati/e alle scelte politiche e amministrative che li riguardano.

6. Garantisce forme di integrazione fra gli istituti della democrazia rappresentativa e le esperienze di cittadinanza attiva, volte ad assicurare moduli di democrazia diretta nella dimensione locale.

7. Tutela e valorizza l'identità e la specificità socio-ambientali e storico-culturali di ogni quartiere cittadino, riconoscendo agli organismi circoscrizionali il ruolo di strumento primario per la crescita di Bari attraverso la sua gente.

8. Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell'accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla sua vocazione di città aperta.

9. Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Promuove il coordinamento di tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini/e, della famiglia, dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. A tal fine il Comune si avvale dell'apporto partecipativo della Consulta delle donne ed opera in concertazione con le organizzazioni sindacali, con le associazioni imprenditoriali e con quelle rappresentative degli utenti e dei consumatori.

Ispira la propria attività all'affermazione di pari opportunità professionali, sociali, culturali e politiche e, in particolare, al superamento di qualsiasi forma di discriminazione etnica, religiosa, fra i sessi e nei confronti delle diverse comunità.

10. Tutela e promuove lo sviluppo delle persone, con riferimento a situazioni di particolare disagio o svantaggio, attivando un sistema di solidarietà sociale, anche attraverso l'apporto del volontariato laico e religioso, dell'associazionismo e del terzo settore con lo scopo di realizzare effettive condizioni di benessere e di sicurezza sociale, salvaguardando le locali tradizioni storiche e culturali.

11. Attua politiche sociali di tutela e sostegno della famiglia. Promuove la difesa della infanzia e la formazione dei minori, nonché azioni positive per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Garantisce agli anziani l'accoglienza e il sostegno necessario, assicurando loro le condizioni per lo sviluppo della persona e per l'effettiva partecipazione alla vita della città.

Incrementa gli spazi pubblici di ricreazione, di socialità e di pratica sportiva, agevolando la fruizione da parte dei cittadini di ogni età e condizione economica degli impianti e delle strutture di proprietà comunale.

12. Riconosce all'istruzione un ruolo fondamentale ed opera di concerto con le istituzioni scolastiche, affinché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo a realizzare un sistema che garantisca, per tutti e per tutte le età, pari opportunità di istruzione, cultura e quindi di lavoro.

13. Si impegna a rimuovere particolari situazioni di povertà ed emarginazione, sviluppando un effi-

ciente servizio di assistenza e recupero sociale, teso anche alla prevenzione della devianza minorile, in concorso con altri soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.

14. Agisce per assicurare il diritto alla casa di ogni cittadino e idonee soluzioni alloggiative per la popolazione studentesca non residente, incentivando il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare esistente. Favorisce lo sviluppo di un equilibrato mercato delle locazioni.

15. Sostiene e promuove anche in concorso con lo Stato, la Regione, la Provincia, l'Unione Europea e le altre Istituzioni, la crescita e lo sviluppo economico e sociale della propria comunità, valorizzando l'iniziativa imprenditoriale dei privati per la realizzazione dell'interesse collettivo, anche attraverso il sostegno di forme di associazionismo, di cooperazione e di programmazione negoziata, per il superamento di condizioni di squilibrio economico, sociale e territoriale.

16. Sostiene le attività industriali, il commercio, l'artigianato, il turismo, i servizi finanziari e tecnologici.

A tal fine promuove la concertazione e la più ampia collaborazione, nel rispetto delle reciproche autonomie, con le altre Istituzioni ed Enti; in particolare con Organi dello Stato, Università, Centri e Istituti di Ricerca, Ente Fiera del Levante, Camera di Commercio, ASI e Autorità Portuale di Bari, al fine di incentivare ed agevolare il sistema produttivo locale.

17. Promuove e favorisce la formazione professionale finalizzata all'accesso o al reinserimento nel mondo del lavoro, anche in chiave di prevenzione e di recupero sociale.

18. Promuove forme di collaborazione e cooperazione con i Comuni vicini attraverso la costituzione di unioni e/o consorzi, previsti dalla legge.

19. Promuove e tutela il corretto assetto del territorio, privilegiando interventi di recupero e riqualificazione urbana e naturalistica, mirando alla prevenzione e all'eliminazione di tutte le fonti di inquinamento, nel contesto di un uso sostenibile delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, al fine di garantire il diritto ad una migliore qualità della vita.

20. All'intero del suo territorio, nei limiti della sua potestà autorizzativa, non consente l'installazione di centrali nucleari e lo stazionamento di ordigni nucleari e/o di scorie e materiali radioattivi.

21. Salvaguarda l'igiene urbana, il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, promuovendo una diffusa educazione sanitaria per una efficace attività di prevenzione. Opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tutela la convivenza delle diverse specie e delle biodiversità.

22. Promuove, anche di concerto con il sistema scolastico, iniziative di sensibilizzazione diffusa al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale. Disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

23. Opera, con le altre istituzioni europee, nazionali e locali, per la realizzazione di un sistema integrato del territorio urbano e metropolitano, che restituisca la città al suo naturale rapporto con il mare e garantisca l'efficienza dei servizi e la sicurezza dei cittadini e delle cittadine.

24. Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Riconosce, altresì, il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraverso un Ente di diritto pubblico.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE COMPETENZE

Art. 4 Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale, i Consigli Circo-scrizionali e i Presidenti di Circo-scrizione.

Le relative competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. Per le Circo-scrizioni anche dal relativo Regolamento.

Art. 5 Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia

organizzativa, funzionale e contabile, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabilite nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

1. Il Consiglio Comunale ha la competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

- a) Statuto del Comune, delle Aziende Speciali e relative variazioni, regolamenti e relative variazioni, salvo quelli espressamente previsti dalla Legge di competenza di altri organi.
- b) Programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e programmatiche, piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, piani territoriali, piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione, deroghe ai piani territoriali e urbanistici, comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali e attuativi, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge, rendiconto, pareri da rendere per dette materie.
- c) Atti necessari alla istituzione, disciplina e funzione degli organi di Decentramento e partecipazione dei cittadini.
- d) Definizione delle linee essenziali di organizzazione dell'Ente e dei criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell'attuazione del programma politico-amministrativo.
- e) Convenzioni tra Comuni e tra Comune e Provincia, approvazione e ratifica di accordi di programma, costruzione e modifica di tutte le forme associative e Enti Locali.
- f) Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo.
- g) Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzi-

zione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

- h) Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende pubbliche, delle istituzioni, delle società, degli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di aziende speciali e di società di capitali, acquisti di azioni e quote di partecipazione societaria, concessione di pubblici servizi, affidamento di servizi o di attività mediante concessione.
- i) Istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- j) Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione di prestiti obbligazionari.
- k) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
- l) Ogni altro atto, parere e determinazione che sia esplicitamente connesso con il potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla Legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie in relazione all'attività comunale. Può inoltre impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, nonché all'approvazione del Bilancio di mandato.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, che ne regola i lavori.

La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Essa è

presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.

Quando lo richieda il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro e non oltre venti giorni prima dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le relative questioni che, ove corredate da proposte di atti deliberativi su materie di competenza consiliare, vanno tempestivamente sottoposte ai pareri previsti dalla Legge che dovranno essere formulati entro tre giorni dalla ricezione.

Il Consiglio definisce, entro trenta giorni dall'insediamento, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende e Istituzioni, e delibera le nomine che la legge attribuisce alla sua competenza.

Nel Bilancio dei Comune sono stanziati, su apposito capitolo, le risorse finanziarie all'espletamento di tutte le funzioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari. La gestione di dette risorse è disciplinata dal Regolamento consiliare.

Art. 6

Presidente del Consiglio

Il Presidente rappresenta il Consiglio.

Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida dei Consiglieri, elegge, nel suo seno, il Presidente, con votazione segreta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Nel caso di esito negativo, si procede con altre due votazioni, da effettuarsi nelle due successive distinte sedute, da tenersi a distanza di non più di dieci giorni l'una dall'altra. Se alla terza votazione da svolgersi comunque entro trenta giorni dalla prima, nessun candidato ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più suffragati nel terzo scrutinio. Risulta eletto colui che raccoglie il più alto numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, garantisce il collegamento istituzionale tra Sindaco e i Gruppi consiliari, cura la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e l'uso dell'aula consiliare, se richiesta da

terzi, coordina le attività delle Commissioni consiliari e gli uffici preposti al supporto e all'organizzazione delle attività del Consiglio.

Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, nei modi previsti dal Regolamento.

Art. 7

Vice Presidente

Il Consiglio subito dopo l'elezione del Presidente, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, elegge un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri di opposizione se il Presidente è espressione della maggioranza o viceversa. Il Vice Presidente sostituisce con le stesse funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, dimissioni o decadenza dello stesso; partecipa alla Conferenza dei Capigruppo. In caso di assenza, vacanza, impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 8

Ufficio di Presidenza

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento anticipato del Consiglio per una delle cause previste dalla legge, ovvero fino alla elezione del nuovo Consiglio, salvo il caso di dimissioni o decadenza.

Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia approvata con votazione segreta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nel caso di sua elezione a maggioranza qualificata e a maggioranza assoluta nel caso di sua elezione a seguito di ballottaggio. Analoga procedura si segue nel caso di sfiducia del Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Le norme relative alle funzioni, alla dotazione organica e finanziaria, nonché all'organizzazione dell'Ufficio di Presidenza sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 9 **Gruppi Consiliari**

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in Gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli Consiglieri/e sono risultati eletti/e.

2. Il Consigliere/a, sia che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costruire con altri Consiglieri/e un Gruppo autonomo, deve darne espressa comunicazione al Consigliere/a anziano/a - ovvero al Presidente dell'Assemblea, se questo già eletto - nonché al Segretario Generale. Il Consigliere/a che non aderisca ad alcun Gruppo, è iscritto d'ufficio nel Gruppo Consiliare Misto.

Possono essere costituiti Gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un Consigliere, a condizione che siano composti di almeno tre Consiglieri.

4. Il Bilancio del Comune prevede, per le attività dei gruppi, risorse finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale, in proporzione alla loro consistenza numerica. I Gruppi consiliari dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale in rapporto alla loro consistenza numerica.

Art. 10 **Coordinatore delle Opposizioni**

Gli schieramenti delle forze politiche risultati minoranze nella competizione elettorale possono designare all'unanimità il Coordinatore delle opposizioni. Le funzioni del Coordinatore sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 11 **Conferenza dei Capigruppo**

Costituiti i Gruppi Consiliari, ciascun di essi elegge nel proprio seno un Capigruppo, dandone immediata comunicazione al Presidente - ovvero al Consigliere/a Anziano/a prima dell'elezione del Presidente - nonché al Segretario Generale e allegando a quest'ultima, comunicazione il verbale di elezione stilato nel corso della riunione del Gruppo.

Sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente dell'assemblea, ovvero dal Consigliere/a Anziano/a sino all'elezione del Presidente.

In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma precedenti, si considera Capigruppo il componente più anziano di età nell'ambito del gruppo conciliare.

La conferenza dei Capigruppo ha il compito di programmare e organizzare i lavori del Consiglio, di predisporre l'ordine del Giorno in relazione alle richieste del Sindaco e della Giunta, ovvero dei Consiglieri/e nonché di decidere l'ordine di trattazione delle diverse questioni. E' fatta salva la convocazione da parte del Presidente del Consiglio nel caso di urgenza.

1. La conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità; ove questa non si realizzi, provvede il Presidente sulla base dell'orientamento prevalente.

Le decisioni così assunte, che riguardano l'organizzazione dei lavori del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti; decisioni alternative possono essere adottate a maggioranza dal Consiglio Comunale, su richiesta anche di un solo Consigliere comunale.

Art. 12 **Regolamenti comunali**

I Regolamenti Comunali devono rispettare i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Essi sono adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e di Decentramento, il funzionamento degli Organi e l'esercizio delle funzioni.

Art. 13 **Regolamento Consiliare**

Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare

- a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni, permanenti e speciali;

- b) la pubblicità dell'attività Consiliare e delle Commissioni;
- c) i procedimenti relativi alle nomine e alle designazione di competenza consiliare;
- d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- e) il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alla variazione di Bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza;
- f) i rapporti con gli organi regionali di controllo;
- g) l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali;
- h) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le Istituzioni esterne al Comune;
- i) le garanzie per le minoranze relative all'esercizio dei diritti ed alla partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica;
- j) la gestione delle risorse per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti;
- k) i diritti e i doveri dei Consiglieri Comunali, il loro diritto di accesso alla pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri
- l) il numero dei Consiglieri comunali necessario per la validità delle sedute che comunque non potrà essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Il Regolamento Consiliare determina la qualificazione delle maggioranze nelle votazioni e si attiene ai seguenti criteri e principi:

- a) disciplinare in modo distinto i diritti e i doveri dei singoli Consiglieri, dei Gruppi Consiliari, del Sindaco e della Giunta Comunale in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) verificare l'attuazione del programma della Giunta Comunale nei tempi da essa stabiliti, salvo il diritto di tutti i Gruppi Consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;
- c) prevedere un'apposita sessione consiliare per l'esame annuale dell'attuazione degli istituti di partecipazione;
- d) assicurare, nei casi contemplati dagli articoli 42.3) e 25.3) del presente Statuto, che un rappresentante dei promotori, nei casi di iniziativa popolare o della Circoscrizione, nei casi di iniziativa del relativo Consiglio, possa illustrare la

proposta di deliberazione se previamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.

Art. 14

Commissioni Consiliari Permanenti

Il Consiglio Comunale istituisce con apposite deliberazioni le Commissioni permanenti. Composizione, organizzazione e funzionamento delle predette Commissioni sono definiti dal Regolamento. Le Commissioni consiliari permanenti esprimono pareri obbligatori sugli atti di competenza consiliare nei termini di cui al Regolamento.

Esse svolgono, nei confronti del Consiglio, funzioni istruttorie, referenti e di iniziativa.

Alle Commissioni sono trasmesse in funzione cognitoria le deliberazioni della Giunta Comunale e le determinazioni dirigenziali.

Il Consiglio Comunale istituisce, altresì, le Commissioni Speciali permanenti "Pari Opportunità" e "Decentramento", disciplinate dai relativi regolamenti.

Art. 15

Commissioni di Indagine

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, su richiesta di un terzo dei Consiglieri comunali o di almeno tre Consigli di Circoscrizione, può istituire al suo interno Commissioni non permanenti di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Esse hanno potere di istruttoria amministrativa, in particolare di esame di tutti i documenti ritenuti utili per l'esercizio della funzione ispettiva.

1. Tali commissioni sono costituite in rapporto alla composizione dei Gruppi Consiliari e devono riferire in Consiglio entro trenta giorni dalla conclusione della propria attività, che sarà disciplinata dal Regolamento Consiliare.

Art. 15 bis

Commissione Revisione e Adeguamento Regolamenti

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta

dei propri membri, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri comunali, può istituire al suo interno una Commissione Speciale non permanente di revisione e aggiornamento dei Regolamenti inerenti l'attività istituzionale e dello Statuto Comunale.

La composizione e l'attività è disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16

Commissioni Consiliari di Controllo

Il Consiglio Comunale istituisce con propria delibera, approvata, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, le seguenti Commissioni Consiliari permanenti di controllo e garanzia:

Commissione per la trasparenza e controllo strategico con il compito di:

- Stimolare e monitorare la progressiva costruzione di un congruente sistema di controlli interni in linea con le indicazioni del D.L.vo 286/99;
- Verificare l'efficacia degli strumenti di programmazione, di controllo e di valutazione predisposti e stimolarne il miglioramento e l'evoluzione;
- Garantire al Consiglio la disponibilità di idonei strumenti di valutazione e controllo strategico verificando che la stesura degli atti fondamentali sui quali il Consiglio stesso è chiamato a deliberare sia informata all'applicazione di questi strumenti.

1. Commissione sulla qualità dei servizi:

Con funzioni di valutazione e verifica della qualità dei servizi pubblici, comunque affidati, dei criteri di erogazione e delle modalità di gestione degli stessi.

La Presidenza delle Commissioni è attribuita a Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

La composizione, le modalità del controllo e della garanzia, i poteri sono stabiliti dal Regolamento.

Le commissioni presentano annualmente al Consiglio una relazione sull'attività svolta.

Art. 17

Consiglieri Comunali

I Consiglieri Comunali sono amministratori

locali e rappresentano l'intera comunità barese. Assumono la carica con la proclamazione degli eletti ovvero con la delibera di surroga.

E' Consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto il maggior numero di voti, costituito dalla somma dei voti di preferenza e di quelli di lista, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio del loro potere di iniziativa, possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni su tutte le attività del Comune. Il Sindaco e gli Assessori dallo stesso delegati rispondono verbalmente in Consiglio, ovvero per iscritto entro il termine di trenta giorni. I Consiglieri hanno, altresì, diritto di presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio comunale.

Le modalità di espletamento delle funzioni di iniziativa e controllo dei Consiglieri Comunali sono previste dal Regolamento Consiliare.

I Consiglieri Comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali di tutti gli organi del Comune, utili all'esercizio delle loro funzioni, nonché, con l'unico limite del segreto d'ufficio, delle aziende, delle società, dei consorzi, delle istituzioni, delle fondazioni partecipate dal Comune, con le modalità previste dall'apposito Regolamento. I Consiglieri hanno, altresì, diritto ad ottenere dal Presidente del Consiglio tutte le preventive, adeguate e necessarie informazioni sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale. Le convocazioni del Consiglio e le comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio delle funzioni sono recapitate **a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non possa avere luogo, le convocazioni del Consiglio e le comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio delle funzioni sono recapitate nel domicilio eletto del Consigliere Comunale nell'ambito del territorio comunale.** Ogni Consigliere è tenuto, al fine di garantire la trasparenza, a comunicare annualmente i propri redditi nei termini stabiliti dal Regolamento.

Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio e di commissioni.

Il Comune assicura i propri amministratori e rappresentanti contro i rischi connessi all'esercizio dei loro mandati e provvede al rimborso degli oneri sostenuti nei giudizi civili, contabili e penali in caso di esito positivo del processo, ovvero di assoluzione con formula piena, in forza di provvedimento definitivo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per cinque sedute consecutive ai lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Presidente del Consiglio o di un Consigliere, secondo la procedura prevista dal Regolamento.

Il Consigliere che ha un interesse proprio o dei suoi parenti o affini entro il quarto grado nelle questioni in discussione in Consiglio, è tenuto ad astenersi dal prendere parte al dibattito e alla votazione. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale purché non vi sia correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e specifici interessi diretti o indiretti dei Consiglieri.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci secondo le previsioni e le procedure del D.Lgs 267/2000 T.U. E.L.

Nel caso di dimissioni e, comunque, in ogni caso in cui, durante il mandato consiliare, uno o più seggi rimangano vacanti, questi vengono attribuiti al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'eletto.

La surrogazione deve avvenire entro dieci giorni con deliberazione del Consiglio.

Nel caso di sospensione adottata ex art. 1 L. 18/1/92 nr. 16, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento, procede alla sostituzione temporanea, affidando la supplenza al primo dei non eletti della lista di appartenenza del Consigliere sospeso. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Ove sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Assessore e di rappresentante del Comune in aziende, istituzioni ed enti partecipati dal comune, oltre che negli altri casi stabiliti per legge.

Art. 18 Indirizzi di Governo

Entro trenta giorni della data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio gli indirizzi programmatici con relativi progetti ed azioni per il mandato politico-amministrativo.

Il Consiglio partecipa con proprie proposte di adeguamento e di modifica o con la verifica annuale dello stato di attuazione del programma, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco previo esame preventivo, da parte della Commissione di Controllo e Garanzia "Trasparenza e Controllo Strategico" del relativo documento. Entro i sessanta giorni precedenti la data dello scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio uscente il bilancio di fine mandato con cui rendiconta l'azione svolta, con riferimento agli indirizzi generali di governo, alle linee programmatiche, alle loro evoluzioni ed al loro stato di attuazione. Esso si deve basare sul concetto di programmazione e controllo, deve consentire la valutazione dell'azione amministrativa nel suo complesso e deve attingere rigorosamente a fonti ufficiali del Comune.

Art. 19 Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le previsioni della legge, che ne disciplina anche lo status giuridico, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza o cessazione dalla carica. Rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione nei confronti del Consiglio e della intera comunità.

Le sue competenze sono stabilite dalla legge.

Il Sindaco in particolare:

- ha la rappresentanza legale del Comune anche in giudizio;
- a) esercita e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali delegate dalla legge al Comune;
 - b) nomina e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti per ogni mandato dal Consiglio Comunale, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società ed istituzioni, nel rispetto dell'art.6 comma 3 D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.

- c) nomina e revoca il Segretario Generale e il Direttore Generale;
- d) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, affida gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in ragione di esigenze effettive e verificabili, nomina e revoca gli Assessori;
- e) previa informazione al Consiglio Comunale, si attiva per la stipula di accordi di programma e riferisce semestralmente all'organo consiliare sullo stato di attuazione degli stessi;
- f) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
- g) coordina, vigila ed indirizza l'attività della Giunta e delle strutture esecutive e di gestione;
- h) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, coordina gli orari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici, in armonia con le esigenze degli utenti. Elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con gli enti erogatori di servizi pubblici e con i responsabili territoriali delle Amministrazioni interessate coordinando e riorganizzando gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
- i) promuove le procedure per la costituzione di unioni e consorzi con altri Comuni. Promuove la delimitazione dell'area metropolitana d'intesa con gli altri enti locali interessati e, unicamente al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, avvia il processo di costituzione della città metropolitana;
- j) nomina il Vice Sindaco, e gli Assessori e per particolari problematiche, temporalmente limitate, conferisce deleghe ai Consiglieri, comunicandole al Consiglio. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento;
- k) provvede ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

Art. 20

Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia è proposta con atto moti-

vato e sottoscritto da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. Essa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione presso la Segreteria Generale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La mozione è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Sindaco escluso, e produce lo scioglimento del Consiglio comunale.

La legge disciplina le altre cause di scioglimento del Consiglio.

Art. 21

Giunta Comunale

La Giunta è organo propositivo e di impulso nei confronti del Consiglio comunale al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

Essa è costituita dal Sindaco e da un numero di Assessori compreso tra dodici e quindici, tra i quali il Vice Sindaco.

La composizione della Giunta deve garantire la presenza di ambo i sessi.

Viene presentata al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi di governo approvati dal Consiglio comunale, rifacendosi ai principi della trasparenza e dell'efficienza e opera attraverso deliberazioni collegiali.

Formula proposte al Consiglio comunale, adotta tutti gli atti amministrativi e i provvedimenti non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi di Decentramento, ai Dirigenti. Adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

E' convocata dal Sindaco che la presiede e ne definisce l'Ordine del Giorno dei lavori.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Sindaco, nel caso di nomina, revoca o di dimissioni di uno o più Assessori, deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III**DECENTRAMENTO
CIRCOSCRIZIONALE****Art. 22****Principi Generali**

Il Comune ripartisce il proprio territorio in Circoscrizioni, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di beni e di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni proprie e delegate dal Consiglio Comunale sulla base del principio di sussidiarietà, nell'ambito dell'unità del Comune.

Le Circoscrizioni esercitano le funzioni sia proprie che delegate nel rispetto delle linee programmatiche del Presidente, che devono essere attuate compatibilmente con il rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo presentati dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Il Comune è tenuto ad assicurare alle Circoscrizioni il personale e le risorse strutturali e finanziarie necessari, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste, nel rispetto del principio di autonomia finanziaria, gestionale e programmatoria, e ad attribuirli alle stesse con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 23**Regolamento per il Decentramento**

Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione e il funzionamento delle Circoscrizioni e dei loro Organi sono disciplinati dall'apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale, sentito il parere dei Consigli Circoscrizionali esistenti a quel momento.

Lo stesso Regolamento fissa le modalità e il procedimento delle elezioni degli Organi della Circoscrizione, determina le forme di gestione dei beni e dei servizi di base, precisa le funzioni e le materie proprie e delegate, prevede l'istituzione di particolari forme di autonomia e di partecipazione.

Ulteriori funzioni e materie possono essere delegate in qualsiasi momento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 24**Organi della Circoscrizione**

1. I Consigli Circoscrizionali rappresentano le esigenze della popolazione delle Circoscrizioni nell'ambito dell'unità del Comune.

2. Sono organi della Circoscrizione:

il Consiglio Circoscrizionale;

a) il Presidente della Circoscrizione

Essi vengono eletti direttamente dal corpo elettorale.

Art. 25**Il Consiglio Circoscrizionale**

Il Consiglio Circoscrizionale esercita funzioni deliberative e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

Il Consiglio Circoscrizionale delibera nell'esercizio delle funzioni proprie nelle materie attinenti:

- i lavori pubblici;
- il verde pubblico;
- i servizi comunali che si svolgono nelle Circoscrizioni;
- la gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive e ricreative.

Il Consiglio svolge, inoltre, attività propositiva nelle materie di competenza degli altri organi comunali, anche presentando proposte di deliberazione, sulle quali si pronuncia a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Consiglio, infine, ha competenze consultive nelle materie previste dall'apposito Regolamento sul decentramento amministrativo.

Il Consiglio Circoscrizionale è sciolto dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco di concerto con l'Assessore al decentramento, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, quando nonostante diffida motivata del Sindaco insista in gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 26**Il Presidente della Circoscrizione**

Il Presidente della Circoscrizione:

- a) rappresenta la Circoscrizione;
- b) convoca e presiede il Consiglio;
- c) svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco;
- d) partecipa alla Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, come disciplinata dall'apposito Regolamento.

Art. 27

Organismi di supporto circoscrizionale

Il Comune può prevedere, nell'apposito Regolamento, organismi di partecipazione popolare e di supporto all'attività del Consiglio di Circoscrizione (Consulte territoriali).

Art. 28

Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia al Presidente della Circoscrizione è disciplinata dal Regolamento.

Art. 29

Autonomie speciali

Il Comune, salve comunque le disposizioni inerenti la costituzione della città metropolitana, può prevedere, nell'apposito Regolamento, particolari e più accentuate forme di decentramento e di autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 30

Sede della Circoscrizione

1. La sede della Circoscrizione è parte decentrata della sede comunale. I relativi locali devono essere accentrati e situati, per quanto possibile, in posizione baricentrica rispetto al territorio circoscrizionale.

2. La sede della Circoscrizione comprende i locali e gli uffici secondo le indicazioni previste nel Regolamento. Inoltre, il Comune assicura ai Consiglieri ed ai Gruppi Consiliari i locali ed i servizi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 31

Nucleo dei Vigili Urbani

E' istituito il nucleo dei Vigili Urbani in ciascuna Circoscrizione. In rapporto alle obiettive esigenze del Territorio, il funzionamento e l'organizzazione dello stesso è disciplinato dall'apposito regolamento con la finalità di realizzare il modello di Vigile di Quartiere.

Art. 32

Consiglieri Circoscrizionali

1. I Consiglieri Circoscrizionali sono amministratori locali e rappresentano la comunità dei quartieri costituenti il territorio della Circoscrizione.

2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Circoscrizione coloro i quali sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

3. Essi assumono la carica con la proclamazione degli eletti ovvero con la delibera di surroga.

4. I Consiglieri Circoscrizionali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta di Consiglio e di Commissione, ovvero una indennità di funzione, nei limiti e nei modi fissati dalla legge e dal Regolamento.

5. Tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto per i Consiglieri Circoscrizionali è demandato all'apposito Regolamento.

Art. 33

Adunanza generale

1. I Consigli di Circoscrizione possono essere riuniti dal Sindaco in Adunanza generale, nel termine fissato dal Regolamento anche su richiesta di almeno tre Consigli Circoscrizionali, per trattare questioni che riguardano più Circoscrizioni.

2. Il voto dell'Adunanza generale, espresso a maggioranza assoluta dagli aventi diritto, vincola il Consiglio Comunale a pronunziarsi entro tre mesi in ordine alle questioni sollevate.

TITOLO IV**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI****Art. 34****Partecipazione popolare
e accesso agli atti**

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurasse il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime anche attraverso l'incentivazione di forme associative e di volontariato, oltre che nella salvaguardia del diritto dei cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono nelle loro situazioni giuridiche soggettive. Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e sono disciplinate dall'apposito Regolamento. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 08/07/1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostitutivo e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 35**Titolari del diritto di partecipazione**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

- a) ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio;
- c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Bari.

Art. 36**Associazionismo**

Il Comune, al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente, favorisce e promuove le forme associative che, senza fini di lucro, operano sul territorio nei vari settori di rilevanza sociale.

La Giunta procede a registrare, su istanza di parte, le associazioni attive in ambito urbano.

Una volta registrate, le associazioni destinatarie di contributi, sono tenute a presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune, con apposito regolamento, determina i criteri di assegnazione alle associazioni che ne fanno richiesta, di contributi economici, strutture, beni, servizi e spazi pubblici.

Annualmente il Comune rende pubblico l'elenco delle associazioni che hanno fruito delle agevolazioni anzidette con specificazione delle stesse. Le associazioni potranno essere consultate sulle iniziative comunali relative al settore in cui le stesse operano o sono competenti.

Art. 37**Volontariato**

Il Comune promuove, sostiene ed incentiva l'attività delle organizzazioni del volontariato impegnate nel perseguimento di finalità pubbliche tese, oltre che alla tutela dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di vita, civile e sociale delle persone, particolarmente di quelle emarginate o a rischio di emarginazione.

Il Comune valorizza l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi e con apposito Regolamento determina i criteri di assegnazione, di contributi economici e strutture, beni e servizi e spazi pubblici.

Art. 38
Cooperazione sociale

Il Comune, nel rispetto della Legge nazionale e regionale, riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzata a nuova occupazione. Può prevedere forme di interventi volti a favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi e promuove lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

Art. 39
Consiglio Comunale dei ragazzi

Al fine di coinvolgere i Ragazzi e le Ragazze nella vita delle istituzioni, promuovendo così la formazione di una rinnovata coscienza civica, il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la cui elezione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposita regolamentazione.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera con funzioni consultive, in raccordo con i consigli comunali e circoscrizionali in materia di verde pubblico e giardini, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l'associazionismo e con l'UNICEF, secondo i principi della dichiarazione universale dei diritti del bambino.

Art. 40
Consulte

Sono organismi di partecipazione rappresentative di libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, le categorie professionali ed economiche, le organizzazioni sindacali, gli Enti, le Istituzioni.

Le Consulte vengono istituite con delibera del Consiglio Comunale, adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che stabilisce modalità di elezione del Presidente e procedure di convocazione e di voto.

La Presidenza della Consulta non può essere assunta da rappresentanti del Comune. Sono istituite le seguenti consulte:

- Consulta delle donne

- Consulta dei portatori di handicap
- Consulta giovanile
- Consulta degli Anziani
- Consulta dell'ambiente
- Consulta degli immigrati.
- Consulta degli studenti universitari
- Consulta delle associazioni dei volontariato e della cooperazione sociale
- Consulta dello sport.

I rappresentanti delle Consulte presentano annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 41
**Diritto all'informazione
e accesso agli atti**

1. Il Comune riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

3. La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato, di norma, nell'atrio del Palazzo Comunale oppure in appositi spazi indicati dal Sindaco e sul sito Internet Comunale.

4. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale, il quale ne certifica l'avvenuta pubblicazione

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati in apposito Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a dare opportuna divulgazione.

6. In nessun caso può essere vietata l'esibizione di atti di competenza del Consiglio Comunale

7. Il Comune istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), anche al fine di consentire l'espletamento delle procedure di cui alla L. n. 241/90, prevedendone altresì sezioni distaccate presso le sedi circoscrizionali e dotandolo di strumenti e delle risorse necessarie per garantire l'efficacia del servizio.

Al cittadino contribuente è riconosciuta la facoltà di chiedere chiarimenti all'Amministrazione sull'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali quando vi sia obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di norme. In tal caso

l'amministrazione ha l'obbligo di fornire risposta scritta e motivata con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello.

Il Comune, infine, cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

- a) ai servizi socio-sanitari, ai dati sullo stato dell'ambiente ed alla pianificazione urbana e territoriale;
- b) alle valutazioni ed ai fattori di impatto ambientale delle opere pubbliche;
- c) all'efficienza, all'efficacia ed economicità degli investimenti;
- d) al bilancio preventivo e consuntivo, in relazione ai quali indice obbligatoriamente una Conferenza cittadina, almeno un mese prima delle rispettive scadenze;
- e) alla relazione del Difensore Civico.

Art. 42

Modalità di partecipazione

1. Interrogazioni.

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta all'interrogazione deve essere motivata e resa entro trenta giorni dalla stessa.

2. Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva

La raccolta di adesioni alla petizione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione, con la sola indicazione del domicilio dei sottoscrittori.

La petizione è rivolta al Sindaco, il quale, entro quindici giorni, l'assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,

comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari del territorio del Comune. Copia viene inviata ai Gruppi Consiliari.

Se la petizione è sottoscritta da almeno mille persone, ciascun Consigliere Comunale può richiedere, con apposita istanza rivolta al Presidente del Consiglio Comunale, che il testo della petizione venga posto in discussione nella prima seduta utile di Consiglio.

3. Proposte

Le singole persone, le organizzazioni sindacali, gli organismi rappresentativi degli imprenditori, le associazioni ed i comitati esercitano l'iniziativa in ordine agli atti di competenza del Consiglio Comunale, presentando una proposta di deliberazione, redatta in articoli separati ed accompagnati da una relazione illustrativa, che rechi non meno di tremilacinquecento sottoscrizioni raccolte nelle forme legali nei tre mesi precedenti al deposito.

Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette le proposte, unicamente ai pareri, alla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento.

Il Presidente informa tempestivamente la Conferenza dei Capigruppo, che può sentire i proponenti e per essi il primo firmatario. Il Consiglio Comunale deve adottare le proprie determinazioni, in via formale, entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte da parte del Sindaco.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario delle proposte.

4. Consultazioni

Il Sindaco autonomamente o su proposta del Consiglio Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

5. Referendum

Nell'ambito del Comune possono essere indetti referendum popolari di tipo consultivo, propositivo e abrogativo su materie di esclusiva competenza locale. I referendum consultivi sono intesi a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l'amministrazione intende intraprendere.

I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove

norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese.

I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

Non è ammesso referendum abrogativo per i seguenti provvedimenti amministrativi:

- provvedimenti riguardanti elezioni, nomine, decadenze e revoche;
- provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
- provvedimenti riguardanti il bilancio;
- provvedimenti riguardanti lo Statuto e i Regolamenti Comunali;
- provvedimenti riguardanti il PRG e gli strumenti urbanistici attuativi;
- provvedimenti riguardanti l'organizzazione dei servizi e le piante organiche;
- provvedimenti riguardanti l'affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consorzi.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

La proposta del referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressa. Resta esclusa la possibilità di indire referendum su una materia già oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco, oppure su iniziativa di almeno cinquemila elettori, legalmente identificati, con firme depositate presso la Segreteria Generale del Comune ed accompagnate dal quesito da sottoporre agli elettori e da una relazione illustrativa.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale comunque da non generare equivoci.

Le modalità di attuazione sono determinate con apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri, computando il Sindaco.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato delle Consultazioni referendarie entro

trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto delle stesse.

Il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con l'esito referendario.

TITOLO V

DIFENSORE CIVICO, TUTORE CIVICO DELL'INFANZIA E GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE

Art. 43

Difensore civico

1. Il Comune di Bari istituisce l'ufficio del difensore civico, al quale spetta l'indennità pari a quella prevista per gli Assessori Comunali;

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed è scelto nell'ambito di una rosa di singole designazioni formulate secondo le modalità di cui al relativo Regolamento, dalle associazioni e dalle consulte di cui agli artt. 38 e 42, oltre che dai consiglieri comunali.

Nella ipotesi di mancato raggiungimento, nelle prime due votazioni, del quorum innanzi indicato, sarà sufficiente, nelle votazioni successive, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio;

3. Vigila sulla imparzialità, sulla legalità, sulla trasparenza e sul buon andamento delle attività del Comune, delle aziende, delle società di capitali, delle istituzioni e delle fondazioni alle quali partecipa il Comune. In particolare agisce a tutela degli interessi dei cittadini, anche in forma associata, secondo i principi contenuti nel presente statuto e sanciti dalla legge;

4. Giudica, sentita la conferenza dei Capigruppo, sull'ammissibilità delle richieste referendarie e di iniziativa popolare;

5. Può altresì intervenire, con indagini e suggerimenti, anche nelle procedure di controllo di gestione, informando gli organi interessati;

6. L'ufficio del Difensore Civico, istituito e incardinato nell'ambito dell'organizzazione comunale, è dotato di autonomia funzionale, di idonee strutture ed adeguate risorse.

7. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per il consigliere comunale. L'apposito Regolamento può prevedere altre cause di ineleggibilità.

8. Il Difensore Civico dura in carica quanto il consiglio comunale e non è immediatamente rieleggibile. Esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale e sarà eletto nel termine di 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale.

9. Il Difensore Civico cessa dalla carica alla scadenza del mandato; per dimissioni; per revoca della nomina deliberata dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, a causa di gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali. Le funzioni e le attribuzioni del difensore civico sono disciplinate dall'apposito regolamento;

Art. 44 Tutore civico dell'infanzia

1. Il Comune di Bari istituisce l'ufficio del Tutore civico per la tutela dei diritti del tutore civico per la difesa dell'infanzia.

2. Le relative funzioni ed attribuzioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 44 bis Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Il Comune di Bari istituisce l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. Le funzioni ed attribuzioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 45 Forme di gestione

I servizi pubblici locali, individuati dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

Il Comune organizza, nelle forme previste dalla legge, i servizi pubblici locali, ricorrendo anche all'autonomia imprenditoriale, garantendo la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

Art. 46 Carta dei Servizi

L'erogazione dei servizi pubblici deve altresì rispondere ai principi di imparzialità, tutela dell'utente, efficienza ed efficacia. Nel rispetto dei predetti principi, ognuno dei soggetti erogatori adotta una propria carta dei servizi, che rende pubblica e garantisce i criteri di erogazione del servizio, individua gli strumenti di tutela dell'utenza, assicura l'informazione degli stessi.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art. 47 Convenzioni

Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

Art. 48
Accordi di programma

Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L..

Art. 49
Consorzi

Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici e l'esercizio di funzioni configurabili a dimensione sovracomunale, può aderire a consorzi o unioni di Comuni costituiti ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 50
Autonomia finanziaria
e programmazione di Bilancio

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dalla Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l'efficace impiego di tali mezzi.

1. Il Comune attiva le procedure previste da leggi ordinarie e speciali statali regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finan-

ziamento del programma di investimenti del Comune.

3. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito Regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto del presente Statuto e delle disposizioni di leggi statali.

4. La programmazione dell'attività del Comune, correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla, è definita e rappresentata dai Bilanci annuale e pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dagli altri allegati previsti dalla legge. La redazione dei predetti atti è effettuata in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi ed interventi.

5. Il Bilancio è approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Gli emendamenti al progetto di Bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione: in ogni caso gli emendamenti che aumentano le spese o riducono le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di Bilancio.

6. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, che comprende il conto del Bilancio e il conto del patrimonio.

7. La Giunta, con deliberazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi previsti e ai costi sostenuti.

8. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono previste con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita negli appositi regolamenti

Art. 51
Controllo di regolarità
amministrativa e Contabile

La revisione economico-finanziaria del Bilancio è effettuata dal responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di Revisione composto da tre membri, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a due preferenze.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni, attesta la veridicità delle scritture

contabili e la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione. Redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo, evidenziando i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione, e fornendo i suggerimenti e le proposte per migliorare l'efficienza e l'efficacia. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e colleghi professionali operanti nel settore. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, l'Organo di revisione ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico e ha diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia di atti e di documenti.

Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni dell'Organo di Revisione, le modalità di elezione e ne disciplina l'organizzazione, specificandone i rapporti con gli Organi elettivi e burocratici.

Art. 52 **Controllo di Gestione**

Il Comune istituisce il controllo di gestione con il compito di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Il controllo di gestione è svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo.

Art. 53 **Valutazione dei Dirigenti** **e controllo strategico**

La valutazione dei Dirigenti ed il controllo strategico sono demandati al Nucleo di Valutazione secondo modalità definite dalla legge, dalla normativa contrattuale e dal Regolamento di organizzazione.

La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti, con periodicità

annuale, tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione avvalendosi anche dei risultati del Controllo di Gestione.

Il Controllo strategico consiste nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico, si sostanzia principalmente, in analitiche relazioni sulle risultanze delle analisi effettuate, da rendere in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi e con la relazione illustrativa al rendiconto di gestione.

TITOLO IX

UFFICI E PERSONALE

Art. 54 **Politiche del personale**

Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane anche attraverso l'aggiornamento professionale e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 55 **Organizzazione** **degli uffici e dei servizi**

Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente sono gestite, di norma, attraverso settori, staff e posizioni organizzative, eventualmente riuniti per ripartizioni, secondo raggruppamenti di competenze, adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

Le ripartizioni, le circoscrizioni, i settori e gli staff sono affidati alla responsabilità di un dirigente che svolge le funzioni di cui al successivo art.22; le posizioni organizzative sono affidate alla responsabilità di un funzionario di fascia "D".

Il Regolamento di organizzazione può prevedere che i servizi e i settori di attività siano coordinati tra loro per aree funzionali, con riferimento alle proposte per gli indirizzi generali di governo approvate dal Consiglio. Lo stesso Regolamento disciplinerà le funzioni del coordinatore di area, che il Sindaco può attribuire ad un dirigente a tempo indeterminato.

Lo stesso incarico può essere affidato anche ad un dirigente a tempo determinato ovvero ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Art. 56

Direzione di progetto

Con atto motivato, il Sindaco può attribuire, con incarico a tempo determinato, le funzioni di direttore di progetto ad un dirigente di ruolo o ad un dirigente assunto ai sensi degli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Art. 57

Regolamento di organizzazione

Le ripartizioni, i settori, gli staff e le posizioni organizzative e la loro eventuale ulteriore articolazione interna sono determinati dal Regolamento di organizzazione, il quale determina altresì le funzioni delle unità organizzative, le dotazioni organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale, i compiti ed i poteri dei dirigenti.

Il Regolamento di organizzazione stabilisce limiti criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 58

Funzione dirigenziale

Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizza-

zione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno. Ogni anno il Sindaco e la Giunta, sulla base dei documenti di programmazione, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. A seguito dell'approvazione del bilancio, assegnano ai dirigenti gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza, nonché agli oneri per il personale e per le risorse strumentali. I dirigenti, nell'ambito delle loro attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, per gravi motivi di necessità e urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Il provvedimento di avocazione dovrà prevedere l'affidamento degli atti avocati ad altro dirigente, ad acta. Gli atti avocati saranno contestualmente trasmessi al Nucleo di Valutazione.

La Presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta ai dirigenti. Gli atti di indizione delle gare e dei concorsi individuano l'unità organizzativa competente per la gestione del procedimento.

Il dirigente dell'unità organizzativa individuata dall'atto di indizione della gara o del concorso compie gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti per il corretto svolgimento della gara o del concorso.

Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai dirigenti la stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o ad eventuali trattative private, nonché la stipulazione degli atti conseguenti ai concorsi.

In caso di temporaneo impedimento del dirigente, le funzioni di cui ai commi 4^a, 5^a e 6^a vengono esercitate dal dirigente delegato dal direttore generale.

Art. 59
Attribuzione
delle funzioni dirigenziali

Le funzioni dirigenziali sono attribuite a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, dal Sindaco a dirigenti di ruolo o a contratto a tempo determinato secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine il Sindaco tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione conseguite a seguito di concorsi, ove compatibile.

Il Sindaco utilizza modalità di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato, con il contratto previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali, dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, adeguatamente comprovata. Quando si richiede che la persona incaricata abbia anche una rilevante esperienza acquisita in attività dello stesso tipo o affini a quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Sindaco può conferire l'incarico senza necessità di concorso, con altro contratto di diritto privato a tempo determinato, previa deliberazione autorizzativa della Giunta.

Art. 60
Responsabilità dirigenziale

I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani esecutivi di gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.

I dirigenti nell'emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da loro emanati secondo i criteri di diligenza professionale previsti dalla legge.

I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo il piano esecutivo di gestione approvato dall'Amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo e secondo le modalità di cui al Regolamento degli uffici e dei servizi, il Sindaco può richiedere ai dirigenti informazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

Il Sindaco, sentito il parere del direttore generale, può revocare anche anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di inosservanza delle sue direttive, della Giunta, o dell'Assessore di riferimento, di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di PEG prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal dirigente in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'Amministrazione.

La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal Regolamento e dal CCNL.

Art. 61
Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco e dipende funzionalmente dal capo dell'Amministra-

zione. Il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

Art. 62 **Direttore Generale**

Al Direttore Generale è affidata, nel rispetto del secondo comma art. 108 del D.Lgs. 267/2000, la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'ente.

L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, a tempo determinato e non può eccedere la durata del mandato del Sindaco; il Direttore Generale è nominato al di fuori della dotazione organica, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Al Direttore Generale compete provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.169 del D.Lgs. 267/2000. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.

Le funzioni del Direttore Generale sono specificate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 63 **Collaborazioni esterne**

Il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati, limitati nel tempo e regolamentati da apposite convenzioni. Della nomina e della revoca dei consulenti esterni il Sindaco informa il Consiglio Comunale.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

Art. 64 **Regolamenti di attuazione dello Statuto**

Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei regolamenti di cui alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo.

Art. 65 **Decentramento Amministrativo**

In attesa della costituzione della città metropolitana e della diversa articolazione dell'Amministrazione locale, si procede con delibera del Consiglio Comunale alla istituzione dei Municipi in sostituzione delle attuali Circoscrizioni, previa eventuale modifica della delimitazione territoriale.

Parallelamente si procede alle necessarie modifiche degli assetti organizzativi interni per evitare duplicazioni di uffici, servizi e funzioni.

La delibera istitutiva dei Municipi dispone che nel presente Statuto e nel Regolamento sul decentramento amministrativo le parole "Circoscrizione/i" e "Circoscrizionale/i" siano sostituite, rispettivamente, da "Municipio/i" e "Municipale/i".

Il Regolamento sul decentramento amministrativo dispone in materia di organizzazione e funzioni dei Municipi. Nella fase transitoria, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di autonomia finanziaria-gestionale e programmatica delle Circoscrizioni, le funzioni attribuite come proprie e quelle delegate alle stesse sono individuate e disciplinate di concerto con rappresentanti dei Consigli di Circoscrizione nell'apposito Regolamento sul decentramento amministrativo.

Art. 66 **Vigenza dei regolamenti comunali.**

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applica la disciplina vigente se compatibile.

NORME FINALI**Art. 67****Verifica dello Staiuto**

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione.

Art. 68**Entrata in vigore e abrogazione.**

Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 gg. dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Sono abrogate le norme statutarie regolamentari incompatibili con il presente Statuto.

Art. 69**Revisioni Statutarie**

Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di revisione dello Statuto.

COMUNE DI BARLETTA

Statuto comunale**CITTA' DI BARLETTA****Medaglia d'Oro al Valor Militare
e al Merito Civile Città della Disfida****STATUTO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 25 agosto 2000

Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 21 dicembre 2006

Adeguato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 22 dicembre 2011

INDICE**PARTE I****PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Rapporti con enti
- Art. 4 Sede comunale
- Art. 5 Stemma e gonfalone

PARTE II**ORDINAMENTO STRUTTURALE****TITOLO I****ORGANI DI GOVERNO****CAPO I****IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 6 Il Consiglio comunale
- Art. 7 Consiglio comunale - prima seduta
- Art. 8 Presidente del Consiglio comunale
- Art. 9 Vice Presidenti
- Art. 10 Ufficio di Presidenza
- Art. 11 Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti
- Art. 12 Consigliere anziano
- Art. 13 Attività nel periodo delle elezioni comunali
- Art. 14 Attività di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale
- Art. 15 Attività di controllo del Consiglio comunale
- Art. 16 Pubblicità delle sedute
- Art. 17 Uffici del Consiglio
- Art. 18 Pubblicità della situazione economica
- Art. 19 Pareri

CAPO II**COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 20 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 21 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia-istituzione
- Art. 22 Commissioni di indagine
- Art. 23 Commissioni consiliari temporanee o speciali
- Art. 24 Modalità e tempi di costituzione delle Commissioni consiliari

CAPO III**I CONSIGLIERI COMUNALI**

- Art. 25 Consigliere comunale
- Art. 26 Gruppi consiliari
- Art. 27 Conferenza permanente dei Capigruppo
- Art. 28 Programmazione consiliare

CAPO IV**GIUNTA COMUNALE**

- Art. 29 Giunta comunale
- Art. 30 Ineleggibilità ed incompatibilità del Sindaco e degli Assessori
- Art. 31 Durata in carica - Surrogazioni
- Art. 32 Mozione di sfiducia
- Art. 33 Decadenza del Sindaco e degli Assessori
- Art. 34 Organizzazione della Giunta
- Art. 35 Attribuzioni della Giunta comunale
- Art. 36 Pari opportunità

CAPO V**IL SINDACO**

- Art. 37 Funzioni e competenze
- Art. 38 Funzioni quale Ufficiale di Governo
- Art. 39 Giuramento e distintivo
- Art. 40 Linee programmatiche del Sindaco
- Art. 41 Linee programmatiche - Attuazione - Verifica
- Art. 42 Linee programmatiche - Adeguamento

TITOLO II**ORGANI DI GESTIONE****CAPO I****ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

- Art. 43 Principi e criteri direttivi
- Art. 44 Uffici e personale
- Art. 45 Rapporti con la cittadinanza

CAPO II**SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO
GENERALE E DIRIGENTI**

- Art. 46 Il Segretario generale
- Art. 47 Vice Segretario generale
- Art. 48 Dirigenti
- Art. 49 Conferenza dei Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi

TITOLO III**SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Art. 50 Forme di gestione
- Art. 51 Regolamento
- Art. 52 Servizi pubblici e funzioni intercomunali

PARTE III**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****CAPO I****NORME GENERALI
SULLA PARTECIPAZIONE**

- Art. 53 Titolari del diritto di partecipazione
- Art. 54 Partecipazione
- Art. 55 Libere forme associative
- Art. 56 Volontariato
- Art. 57 Diritto e modalità di accesso agli atti, alle strutture e ai servizi
- Art. 58 Ufficio per le relazioni con il pubblico
- Art. 59 Informazioni sull'attività pubblica locale

CAPO II**INIZIATIVA POPOLARE, ISTANZE,
PETIZIONI E PROPOSTE**

- Art. 60 Iniziativa popolare
- Art. 61 Istanze, petizioni e proposte

CAPO III**CONSULTAZIONI
E REFERENDUM**

- Art. 62 Consultazione
- Art. 63 Referendum
- Art. 64 Richiesta di referendum
- Art. 65 Ammissione della richiesta
- Art. 66 Procedimento per il referendum
- Art. 67 Azione popolare

CAPO IV**PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI**

- Art. 68 Procedimenti amministrativi e semplificazione amministrativa

CAPO V**CONSULTE E FORME
ORGANIZZATE DI PARTECIPAZIONE**

- Art. 69 Consulte comunali
- Art. 70 Poteri delle Consulte comunali
- Art. 71 Strumenti di partecipazione

**PARTE IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**TITOLO I
GESTIONE ECONOMICA**

Art. 72 Finanza locale

**TITOLO II
REVISORI LEGALI**

Art. 73 Composizione e nomina del Collegio dei Revisori

Art. 74 Svolgimento delle funzioni

Art. 75 Rilievi per fatti di gestione da parte dei Consiglieri comunali

**TITOLO III
CONTROLLI DI GESTIONE**

Art. 76 Controllo economico - finanziario

Art. 77 Risultati di gestione

Art. 78 Forme di controllo economico interno della gestione

**PARTE V
ATTIVITA' NORMATIVA**

**TITOLO I
REGOLAMENTI**

Art. 79 Autonomia normativa

Art. 80 Procedimento di formazione dei regolamenti

**TITOLO II
NORME FINALI
E TRANSITORIE**

Art. 81 Albo pretorio

Art. 82 Modifica dello Statuto

Art. 83 Regolamenti

Art. 84 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 85 Divulgazione dello Statuto

Art. 86 Disposizioni transitorie e finali

**PARTE I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1
Il Comune**

1. Il Comune di Barletta, ente autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale, politico ed economico.

2. Il Comune esercita le proprie attribuzioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. Appositi regolamenti possono disciplinare le funzioni istituzionali del Comune e i suoi programmi.

3. Il presente statuto, e i regolamenti richiamati, regolano le forme di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune.

**Art. 2
Principi**

1. Il Comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini, degli stranieri, degli apolidi e della Comunità delle seguenti finalità:

- a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la vita, la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
- b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella Comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;
- c) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
- d) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità, valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono; in particolare, viene riconosciuto il *diritto all'acqua*, inteso quale diritto universale, indivi-

sibile, inalienabile, e la natura giuridica del *bene acqua* inteso come bene pubblico appartenente alla collettività. Il comune si dichiara “comune denuclearizzato”;

e) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne.

2. Il Comune con le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altra azione promossa, si propone di assicurare pari dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali, ispirandosi a principi di equità e solidarietà.

Art. 3 **Rapporti con enti**

1. Il Comune di Barletta, capoluogo della VI provincia pugliese con i Comuni di Andria e Trani, pone a fondamento della propria attività il principio di collaborazione con tutti i Comuni del territorio provinciale, con la Provincia stessa e con la Regione Puglia, al fine di realizzare, nel quadro delle norme costituzionali e di legge vigenti e nel rispetto della Carta Europea delle Autonomie Locali, un sistema delle autonomie il più possibile integrato, armonico e capace di soddisfare le istanze di sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità.

2. L’attività del Comune è ispirata al rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, sussidiarietà, cooperazione con lo Stato, con le Regioni e con gli altri enti locali, nonché di responsabilità della copertura finanziaria dei costi e della corretta gestione del patrimonio.

Art. 4 **Sede comunale**

1. La sede comunale è presso il Palazzo di Città; sedi distaccate, se previste, possono essere istituite con provvedimento consiliare.

2. Nella sede comunale si riuniscono, ordinariamente, gli organi e le commissioni; eccezionalmente le riunioni possono tenersi in altri luoghi, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’apposito regolamento.

Art. 5 **Stemma e gonfalone**

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi del proprio stemma e gonfalone, approvati con le procedure di legge. Il Comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità, è stato insignito del titolo di Città con decreto di riconoscimento del 9 marzo 1935 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune di Barletta assume il titolo di Città della Disfida a ricordo della storica Sfida del 13 febbraio 1503.

2. Lo stemma è su fondo bianco “ d’argento, a quattro burelle di rosso, sovrastato da una corona turrata e circondato da due rami di quercia e di alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Città”.

Il gonfalone è rappresentato da un “drappo rettangolare a forma di bandiera, di colore bianco, frangiato d’oro, caricato dello stemma comunale sopra descritto; il drappo attaccato ad un’asta di metallo sormontata da una freccia dorata con lo stemma del Comune. Nel drappo l’iscrizione centrata in oro: “ Città di Barletta “. Nastri e cravatta, tricolorati dai colori nazionali, frangiati d’oro”.

3. Il Comune si fregia della medaglia d’oro al merito civile, concessa con atto del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, su proposta del Ministro dell’ Interno Giorgio Napolitano in data 8 maggio 1998, e della Medaglia d’Oro al Valor Militare, concessa dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in data 25 aprile 2004, in riconoscimento della coraggiosa e tenace resistenza opposta alla violenza delle truppe tedesche nei giorni tra l’11 e il 24 settembre 1943.

4. L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone della Città, sono autorizzati dal Sindaco.

PARTE II **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

TITOLO I **ORGANI DI GOVERNO**

CAPO I **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 6 **Il Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni previste dalla legge e, comunque, quelle di indirizzo, di organizzazione e di controllo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adotta gli altri atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione tra il Comune e i soggetti pubblici e privati, nei modi previsti da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta.

Art. 7 **Consiglio comunale - prima seduta**

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame della posizione degli eletti e alla convalida della loro elezione, elegge il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio, riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati.

Art. 8 **Presidente del Consiglio comunale**

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto, nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nel primo scrutinio e con la maggioranza assoluta a partire dal secondo scrutinio.

2. Qualora la maggioranza assoluta non venga conseguita entro il terzo scrutinio, la seduta è sospesa, e riprenderà secondo le modalità di cui al co. 3.

3. La votazione è ripetuta, fino ad un massimo di tre scrutini, in successive sedute, senza necessità di previa convocazione, da tenersi ogni 48 (quarantotto) ore.

4. Alle predette votazioni si procede, sempre a scrutinio segreto, fino al raggiungimento del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio e la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco e i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza di programmazione dei Capi-gruppo, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 9 **Vice Presidenti**

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale elegge due Vice Presidenti, dei quali uno in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza, con una sola votazione a preferenza unica.

2. Sono eletti Vice Presidenti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. In caso di parità di voti sono eletti Vice Presidenti i candidati più anziani di età.

4. E' Vice Presidente Vicario il Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti o a parità di voti il più anziano di età.

5. I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente Vicario, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.

6. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 10 **Ufficio di Presidenza**

1. Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

Art. 11**Durata del mandato e revoca
del Presidente e dei Vice Presidenti**

1. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.

2. Il Presidente e i Vice Presidenti possono essere revocati con mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

Art. 12**Consigliere anziano**

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rinunci a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo. Tale criterio è osservato anche in caso di assenza o rinuncia del Consigliere che segue nella graduatoria.

Art. 13**Attività nel periodo
delle elezioni comunali**

1. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi per l'elezione del nuovo Consiglio comunale, adotta esclusivamente gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14**Attività d'indirizzo politico-amministrativo
del Consiglio comunale**

1. L'attività d'indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale:

a) con la partecipazione alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco;

- b) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
- c) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;
- d) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- e) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- f) con la espressione degli indirizzi necessari al Sindaco per il coordinamento e l'organizzazione degli orari delle attività nella città;
- g) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
- h) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;
- l) con indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;
- m) tenendo conto dell'esito dei referendum consultivi e provvedendo alle deliberazioni rese necessarie dai risultati degli altri tipi di referendum.

Art. 15**Attività di controllo
del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività della Amministrazione comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende a partecipazione comunale, attraverso:

- a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali, nonché lo stato di attuazione degli obiettivi affidati ai dirigenti;

- b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma annuale dei lavori pubblici;
- c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio e l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
- d) ogni altro controllo previsto dalla normativa vigente.

2. Il controllo del Consiglio comunale sulle aziende partecipate si realizza anche attraverso il report del conto economico periodico delle stesse aziende e del piano industriale con cadenza semestrale presentato dalla direzione comunale della ragioneria.

3. L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio comunale e a ciascun Consigliere comunale.

Art. 16 **Pubblicità delle sedute**

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

2. Il Presidente assicura adeguate forme di pubblicità delle convocazioni, delle sedute e delle decisioni assunte dal Consiglio comunale, anche attraverso la diffusione radio-televisiva delle sedute.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

Art. 17 **Uffici del Consiglio**

1. Sono istituiti uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale, cui sovrintende il Presidente dello stesso.

2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

3. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici organizzati in una struttura adeguata per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo alle attività degli organi consiliari e dei gruppi.

4. Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del Consiglio sono assunti dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale; gli incarichi di collaborazione esterna attinenti all'attività degli uffici del Consiglio sono attribuiti dal Sindaco su proposta del Presidente del Consiglio comunale sentito l'Ufficio di Presidenza.

5. Il Consiglio per la propria attività utilizza adeguate risorse previste in apposito capitolo di bilancio.

6. Alle sedute partecipa ed assiste il Segretario generale come per legge.

Art. 18 **Pubblicità della situazione economica**

1. Tutti gli eletti, i nominati e gli incaricati a tempo determinato, al momento della elezione, della nomina e dell'incarico, e per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubblica mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Segreteria generale, la propria situazione reddituale e patrimoniale.

Art. 19 **Pareri**

1. Ogni proposta di deliberazione consiliare deve essere corredata, se dovuto, dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, e dall'eventuale parere di conformità espresso dal Segretario generale su esplicita richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale.

2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

CAPO II COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 20

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale nomina, al suo interno, le Commissioni consiliari permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi.

2. Ciascun Gruppo consiliare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni consiliari permanenti.

3. Il regolamento determina il numero delle Commissioni, le norme di funzionamento, la loro competenza per materia, le forme di pubblicità dei lavori e le norme relative all'attuazione delle attribuzioni sopra riportate.

4. Le Commissioni consiliari permanenti, limitatamente alle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli Enti e aziende a partecipazione comunale, notizie, informazioni, dati e atti, anche al fine di vigilare sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

5. Le Commissioni non hanno poteri deliberativi ma funzioni consultive e propositive nel rispetto delle competenze assegnate.

6. Il Presidente sottopone al parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, gli argomenti sui quali il Consiglio comunale deve esprimere i propri indirizzi ed orientamenti. Il parere viene comunicato al Consiglio.

Art. 21

Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia- Istituzione

1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo di cui all'art. 15 del presente Statuto, è istituita la "Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia" alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio, tramite il Presidente che provvede ad iscriverle all'ordine del giorno, relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.

2. La composizione e l'elezione della Commissione permanente di controllo e di garanzia sono stabilite dal Consiglio in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione della maggioranza e delle minoranze.

3. Il Presidente della Commissione è eletto tra i Consiglieri appartenenti ai Gruppi consiliari di minoranza.

Art. 22

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un terzo dei componenti, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni di indagine sulla attività della amministrazione.

2. Le Commissioni sono composte da non più di cinque consiglieri eletti con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente ed il segretario.

4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'Ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire.

5. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Presidente apposita convocazione dello stesso in seduta privata.

6. Il Regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento della Commissione di indagine.

Art. 23

Commissioni consiliari temporanee o speciali

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o su richiesta di un singolo Consigliere, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può costituire Commissioni consiliari temporanee e/o speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale, che esulino dalle competenze delle Commissioni permanenti.

2. Possono essere chiamati ad integrare le Commissioni previste dal presente articolo, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, secondo le materie di competenza, nonché tecnici e/o esperti scelti dal Consiglio comunale.

3. La deliberazione di istituzione determina i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi.

Art. 24

Modalità e tempi di costituzione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari vengono nominate nei modi previsti dalle vigenti leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e cessano la loro attività con lo scioglimento o la scadenza del mandato del Consiglio comunale.

2. La ricostituzione delle stesse avverrà nei tempi indicati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25

Consigliere Comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e di espressione di opinioni.

2. Il Consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione, o, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio abbia adottato il relativo provvedimento.

3. Il Consigliere comunale esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

4. Le modalità per l'esercizio dell'attività di Consigliere sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

5. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni, nella misura fissata dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone l'immediata assunzione al protocollo.

7. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono diffidati e debbono presentare, entro quindici giorni, le eventuali cause giustificative; in difetto, ovvero in assenza di valida giustificazione, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio con apposita deliberazione consiliare.

8. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di Consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore.

Art. 26

Gruppi consiliari

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio comunale, le rappresentanze politiche consiliari, si costituiscono in Gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli Consiglieri sono risultati eletti.

2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, o che intenda costituire con altri consiglieri un Gruppo autonomo, o che non intenda appartenere ad alcun Gruppo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale nonché al Segretario generale.

3. Possono essere costituiti Gruppi consiliari autonomi, rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano almeno un Consigliere eletto, a condizione che siano composti da almeno tre Consiglieri.

4. I Consiglieri che non appartengono ad alcun Gruppo, costituito secondo i commi precedenti, accedono al Gruppo misto.

5. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei Gruppi contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente in materia di finanziamento pubblico dei partiti.

6. I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale in relazione anche alla loro consistenza numerica.

Art. 27

Conferenza permanente dei Capigruppo

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i Gruppi consi-

liari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano alla Presidenza il nominativo del Consigliere eletto Presidente del proprio Gruppo.

2. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente nell'ambito della quale ciascun Presidente, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei Consiglieri componenti il suo Gruppo. La Commissione è coordinata dal Presidente del Consiglio ed assume la denominazione di "Conferenza permanente dei Capigruppo".

3. Il regolamento determina i poteri della Commissione, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 28

Programmazione consiliare

1. Il programma dell'attività del Consiglio è periodicamente predisposto dalla "Conferenza permanente dei Capigruppo", sulla base delle proposte pervenute.

2. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è redatto dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

Art. 29

Giunta comunale

1. La Giunta, quale organo di governo del Comune, impronta la propria azione ai principi della collegialità e della trasparenza.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori da nominare entro il limite massimo consentito dalla legge.

3. Possono essere nominati Assessori i soggetti previsti dalle leggi vigenti.

4. Tra i componenti della Giunta, il Sindaco nomina il Vice Sindaco che lo sostituisce nel caso di

assenza o impedimento, esercitando le funzioni vicarie; se la causa di assenza o di impedimento dovesse interessare contemporaneamente il Sindaco e il Vice Sindaco, le funzioni vicarie sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

5. Il Sindaco, in caso di revoca di uno o più Assessori, dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 30

Ineleggibilità ed incompatibilità del Sindaco e degli Assessori

1. La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per il Sindaco e per gli Assessori.

Art. 31

Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento della nuova Giunta comunale.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e ne consegue lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione con proprio decreto di nomina.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco indica alla Giunta comunale il sostituto temporaneo per l'assolvimento delle funzioni.

Art. 32

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 33
Decadenza del Sindaco
e degli Assessori

1. Si applicano al Sindaco ed agli Assessori le cause di decadenza previste dalla legge per i Consiglieri comunali ed ogni altra specificamente disposta dalla legislazione vigente.

Art. 34
Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, presentano le proposte di intervento istruite dagli uffici e forniscono ai Dirigenti dell'Ente, previa intesa con il Sindaco, gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti.

3. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta, sottoscrive con il Sindaco i verbali delle deliberazioni, e, tramite gli uffici preposti, ne cura la pubblicazione all'Albo pretorio.

4. Le riunioni della Giunta possono essere pubbliche quando lo decidono i due terzi dei suoi componenti.

Art. 35
Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta attua gli indirizzi generali dati dal Consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge al Consiglio; essa svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, al quale, in sede di approvazione del conto consuntivo, presenta una relazione annuale sulla propria attività. E' altresì di

competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli atti che rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale e dei Dirigenti.

Art. 36
Pari opportunità

1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, istituzioni ed aziende a partecipazione comunale, oltre che nella Giunta e negli organi collegiali, deve essere favorita complessivamente la presenza di ambo i sessi.

CAPO V
IL SINDACO

Art. 37
Funzioni e competenze

1. Il Sindaco, nei limiti delle proprie competenze, attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico, adeguando il proprio operato all'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio comunale.

2. Spettano al Sindaco le attribuzioni e le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 38
Funzioni quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza relativamente ai servizi di competenza statale; adotta inoltre provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi stabiliti dalla legge.

2. Può delegare funzioni che svolge quale Ufficiale di Governo ai soggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 39
Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta

davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato.

2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 40

Linee programmatiche del Sindaco

1. Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.

2. Entro il termine suddetto il Sindaco rimette il documento di programma al Presidente del Consiglio che promuove sullo stesso la partecipazione e la valutazione del Consiglio comunale, che in apposita adunanza esprime sullo stesso proposte, contributi e osservazioni. Alla riunione del Consiglio comunale partecipano il Sindaco, gli Assessori.

3. Entro un mese dal ricevimento del documento di cui al precedente comma il Presidente trasmette il verbale della riunione al Sindaco il quale, valutate le risultanze dell'esame del programma effettuato dal Consiglio ed apportati allo stesso gli eventuali adeguamenti ritenuti utili al suo perfezionamento, definisce l'atto comprendente le linee del programma di mandato e lo presenta al Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

Art. 41

Linee programmatiche Attuazione - Verifica

1. Entro il 15 giugno e il 15 ottobre di ogni anno, per iniziativa del Presidente che ne informa previamente il Sindaco e per suo tramite la Giunta, la Commissione consiliare permanente di controllo provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori e riferisce, entro 20 giorni dalla conclusione della verifica, al Consiglio comunale, con una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni e dei progetti compresi nelle linee programmatiche e della corrispondenza dei costi sostenuti alle previ-

sioni. Copia della relazione è inviata dal Presidente del Consiglio, almeno 10 giorni prima dell'adunanza consiliare, al Sindaco e per suo tramite alla Giunta, che comunicano al Consiglio le loro deduzioni sull'esito della verifica.

Art. 42

Linee programmatiche - Adeguamento

1. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie, quindi predisporre il documento di adeguamento del programma di mandato e lo trasmette al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente entro venti giorni lo sottopone all'esame dell'Assemblea consiliare perché esprima le proprie osservazioni e proposte. Alla seduta partecipano il Sindaco, gli Assessori.

3. Entro dieci giorni dalla riunione di cui al precedente comma il Presidente trasmette il verbale della stessa al Sindaco il quale, valutate le proposte ed osservazioni espresse dal Consiglio ed apportate al documento predisposto, eventuali variazioni ritenute utili al suo perfezionamento, definisce l'atto di adeguamento delle linee del programma di mandato e lo presenta al Consiglio comunale, insieme con il testo completo, aggiornato, dello stesso per la definitiva approvazione.

TITOLO II

ORGANI DI GESTIONE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 43

Principi e criteri direttivi

1. La Giunta comunale disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei ser-

vizi, nel rispetto dei principi fondamentali enunciati dallo Statuto, dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, della legislazione vigente, nonché, ove necessario, dei contratti collettivi di lavoro.

2. Tale organizzazione deve essere improntata:

- a) ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo (propri degli organi elettivi) e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile (spettanti al Segretario generale e ai Dirigenti) e all'attuazione di un sistema di controllo e di valorizzazione dei risultati;
- b) ad assicurare l'attuazione dei servizi, secondo criteri di competenza, autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, economicità di gestione, professionalità, responsabilità e trasparenza;
- c) a suddividere la struttura in settori, articolati in servizi, unità operative ed uffici;
- d) ad individuare le responsabilità, con riferimento alle funzioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
- e) a soddisfare le esigenze dell'utenza;
- f) ad assicurare la funzionalità dei servizi decentrati;
- g) ad assicurare l'accrescimento professionale di tutte le risorse umane, anche tramite momenti di formazione e di riconversione professionale e sistemi incentivanti;
- h) a razionalizzare la funzionalità della struttura, delle sue articolazioni e della distribuzione di responsabilità e attribuzioni funzionali.
- i) l'organizzazione comunale si informa ai principi generali di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni contenuti nella riforma di cui al D.Lgs. n. 150/2009.

Art. 44

Uffici e personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge del comparto enti locali e dagli accordi decentrati.

2. Le norme contenute nel "Regolamento degli uffici e dei servizi" disciplinano:

- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- b) l'istituzione di servizi di informazione e pubbliche relazioni;
- c) la dotazione organica del personale con i criteri per assicurare la flessibilità tra le varie strutture;
- d) le procedure per l'assunzione;
- e) le attribuzioni al Segretario generale e ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, nonché le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario generale ed i Dirigenti;
- f) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali e delle collaborazioni esterne;
- g) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
- h) le garanzie per l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 45

Rapporti con la cittadinanza

1. I cittadini hanno diritto di conoscere, in termini chiari e comprensibili, l'organizzazione dei servizi, i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori comunali, le modalità di richiesta dei documenti e di presentazione delle domande, i responsabili e i termini della risposta e/o definizione della pratica.

2. Tutti gli operatori comunali devono essere dotati di un cartellino visibile di riconoscimento che indichi il nome, il cognome e la qualifica dell'operatore.

3. Gli operatori devono tenere comportamenti di disponibilità, che non inducano in stato di soggezione il cittadino.

CAPO II

SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTI

Art. 46

Il Segretario generale

1. Il Segretario generale viene nominato dal Sindaco nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti.

2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco; tuttavia il Segretario generale rimane in carica fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Sindaco può revocare il Segretario generale con provvedimento motivato e previa deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio e per le altre cause previste dalla legge. Di tanto il Sindaco ne dà informazione nel successivo Consiglio comunale.

4. Il Segretario generale svolge le funzioni assegnategli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Sindaco. In particolare, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

5. Il Segretario generale può rogare i contratti e le convenzioni nell'interesse del Comune.

Art. 47

Vice Segretario generale

1. Per quanto non disposto dalle leggi vigenti, l'ordinamento dell'ufficio di segreteria è disciplinato dal regolamento emanato ai sensi dell'art. 44.

2. L'ufficio di segreteria comprende altresì un vice segretario, con funzioni, modalità di nomina e disciplina previste dal regolamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 44.

Art. 48

Dirigenti

1. Spettano ai dirigenti l'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del Comune, l'attuazione delle linee programmatiche espresse dal Consiglio e dal Sindaco, nonché tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto non riservino agli organi di governo del Comune. Essi svolgono tali funzioni ai sensi delle leggi vigenti, del presente Statuto e del regolamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 44.

2. In particolare, spettano ai dirigenti, nei limiti previsti dalle leggi vigenti:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo le modalità dettate dall'apposito regolamento;
- b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- c) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
- d) la determinazione a contrattare;
- e) la stipulazione dei contratti;
- f) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- g) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- i) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- l) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- m) le attività consultive ad essi demandate dal regolamento;
- n) ogni altro atto ad essi attribuito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegato dal Sindaco.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili in via esclusiva delle dette attività amministrative e di gestione; sono altresì responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, in relazione agli obiettivi dell'Ente.

4. Nel rispetto delle leggi vigenti e nei limiti da esse determinati, è demandata al regolamento emanato ai sensi dell'art. 44 la determinazione dei presupposti, delle condizioni e delle modalità di copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici e delle qualifiche dirigenziali tramite contratti a tempo determinato di diritto pubblico e privato.

5. Sempre nel rispetto delle leggi vigenti e nei limiti da esse determinati, il regolamento emanato ai sensi dell'art. 44 disciplina altresì i presupposti, le condizioni e le modalità per l'acquisizione da parte del Comune di contributi esterni ad elevata specializzazione professionale, nonché per l'eventuale costituzione di ulteriori uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite a questi ultimi.

Art. 49
Conferenza dei Dirigenti
e/o dei responsabili di servizi

1. La conferenza dei Dirigenti e/o dei responsabili di servizi, che è presieduta dal Segretario generale, costituisce organo ausiliario consultivo interno, quale strumento di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intersettoriale, il cui funzionamento è disciplinato da norme regolamentari.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, i dirigenti relazionano sull'attività svolta rispetto agli obiettivi assegnati, dandone informazione, unitamente alle valutazioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance, al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale per le rispettive competenze.

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 50
Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali e l'attività di trasformazione urbana sono svolti nelle forme previste dalle vigenti leggi, nonché, in attuazione delle stesse, da apposito regolamento che disciplina anche i rapporti con l'utenza e le associazioni di volontariato.

Art. 51
Regolamento

1. La nomina, la designazione e la revoca dei

propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati è di competenza del Consiglio comunale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo precedente.

2. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e di controllo sull'attuazione dei servizi e relative gestioni, nelle forme previste dal presente titolo, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento.

3. Il regolamento riserva alla Giunta comunale il compito di riferire al Consiglio, su apposita relazione del Dirigente dei servizi interessati, compreso quello economico-finanziario, per rilevare il raggiungimento o meno degli obiettivi.

Art. 52
Servizi pubblici e
funzioni intercomunali

1. Il Consiglio comunale provvede alla individuazione dei servizi, delle opere pubbliche e delle funzioni da esercitare a mezzo di convenzioni e consorzi con altri Enti territoriali, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi dello Stato o della Regione.

PARTE III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
NORME GENERALI
SULLA PARTECIPAZIONE

Art. 53
Titolari del diritto di partecipazione

1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti:

- a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;

- c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
- d) a chiunque dimori per ragioni di lavoro, di studio o di servizio militare nel territorio del Comune.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati da ogni persona singolarmente o in forma associata.

Art. 54 **Partecipazione**

1. Il Comune di Barletta considera la tutela dei diritti della persona principi fondamentali della propria azione e ne favorisce l'esercizio facilitandone sotto ogni forma la partecipazione attiva alla amministrazione locale.

Art. 55 **Libere forme associative**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove l'attività di associazioni, fondazioni e comitati, per i quali è prevista, su richiesta, l'iscrizione in apposito Albo.

2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.

3. E' pubblicato, con cadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.

4. Il Comune può promuovere assemblee periodiche con i cittadini e specifiche associazioni come strumento di verifica e di revisione delle linee programmatiche.

Art. 56 **Volontariato**

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, pro-

muove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.

2. E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.

3. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza.

Art. 57 **Diritto e modalità di accesso agli atti, alle strutture e ai servizi**

1. E' riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sul procedimento amministrativo e dal regolamento comunale.

Art. 58 **Ufficio per le relazioni con il pubblico**

1. Il Comune di Barletta istituisce l' "Ufficio per le relazioni con il pubblico" (U. R. P.), con sede principale presso il Palazzo di Città.

2. Presso l'ufficio di cui al comma precedente e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, si potranno:

- a) consultare le copie dei provvedimenti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio comunale, nonché delle determinazioni dirigenziali;
- b) richiedere le copie integrali degli atti che saranno pubblicati all'albo pretorio informatico;
- c) presentare - a cura di ogni interessato - le domande rivolte a conoscere lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che comunque lo riguardano;
- d) presentare gli atti, le istanze, le petizioni e le proposte di cui al successivo art. 61 del presente Statuto;

e) ottenere tutte le informazioni utili sui servizi pubblici erogati dal Comune;

3. L' Ufficio per le relazioni con il pubblico fornisce, altresì, ai cittadini:

- a) informazioni ed indirizzi necessari ed utili per poter fruire in modo più immediato ed adeguato delle prestazioni e degli interventi del Comune e di tutti i servizi esistenti sul territorio;
- b) indicazioni, in relazione ai bisogni rappresentati, sui diritti e sulle possibilità di farli valere, in relazione alle leggi vigenti;
- c) informazioni generali, relative a tutti i settori di competenza comunale.

Art. 59

Informazioni sull'attività pubblica locale

1. Il Comune assicura ai cittadini una competente e tempestiva informazione sulle attività degli organi e degli uffici.

2. Apposito regolamento stabilisce le norme per la pubblicità degli atti di rilevante interesse in corso di adozione o adottati da parte degli organi collegiali, regola la pubblicazione dell'elenco degli argomenti trattati nelle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, stabilisce altresì le modalità per la pubblicazione di dati e notizie dell'attività pubblica locale, nonché di altri Enti ed istituzioni pubbliche di interesse generale, prevenendo anche la sottoscrizione di convenzioni con le emittenti radiofoniche e televisive locali, ovvero con strutture pubbliche o private a ciò abilitate.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 60

Iniziativa popolare

1. I soggetti di cui all'art. 53 possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale, con esclusione di tutto ciò che attiene a materie relative a tributi, tariffe e bilancio comunale, mediante presentazione presso l' Ufficio per le

relazioni con il pubblico di un progetto di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa e da 600 sottoscrizioni rese dagli stessi soggetti di cui all'art. 59 ed autenticate, raccolte nei tre mesi precedenti la presentazione.

2. Il progetto di deliberazione dovrà essere posto all'ordine del giorno del Consiglio comunale e discusso entro 90 giorni dal deposito, nel rispetto delle procedure regolamentari.

Art. 61

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte dei singoli cittadini sono esaminate dall'Assessore competente per materia che, con il dirigente responsabile del servizio interessato, procede alla loro rapida valutazione e a dare alle stesse risposta nel più breve tempo e, comunque, entro il termine stabilito dal regolamento.

3. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta, l'Assessore sottopone la pratica, istruita, a tali organi perché adottino le decisioni di loro competenza e le comunichino agli interessati entro il termine indicato nel precedente comma.

4. Se le decisioni di cui sopra, relative alle petizioni in forma associata, non fossero ritenute motivatamente esaurienti dai sottoscrittori, sono presentate al Consiglio comunale su richiesta dei loro rappresentanti.

CAPO III

CONSULTAZIONI E REFERENDUM

Art. 62

Consultazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.

2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgi-

mento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

3. La consultazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

4. La consultazione viene promossa dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri comunali, previa adozione di provvedimenti da parte del Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei voti.

5. L'organo competente ad emanare l'atto, al quale si riferisce la consultazione, terrà conto, in ogni caso, della volontà espressa dai cittadini.

Art. 63 **Referendum**

1. Il Comune ammette tutte le forme di referendum consentite dalla legge fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini di cui all'art. 53, comma 1 - lett. a), e i maggiorenni di cui alla lett. c) dello stesso comma.

3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza comunale.

4. Non si possono indire consultazioni referendarie nei sei mesi precedenti il rinnovo del Consiglio comunale, né in coincidenza con operazioni elettorali.

5. Ogni anno non possono svolgersi più di due consultazioni referendarie.

6. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria le materie che riguardano:

- a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale ed il regolamento di contabilità;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) gli atti relativi al personale del Comune;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- f) le cariche elettive e gli incarichi conferiti.

7. Il Consiglio Comunale prevede nel bilancio annuale le eventuali spese necessarie per lo svolgimento dei referendum.

Art. 64 **Richiesta di referendum**

1. Il referendum può essere richiesto da almeno

cinquemila cittadini aventi diritto al voto, ai sensi del comma 2, art. 63 del presente Statuto e la richiesta è presentata dal Comitato promotore.

2. Il referendum, inoltre, può essere richiesto da un terzo dei Consiglieri e viene indetto se approvato dai due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Il referendum è indetto dal Sindaco nel termine di tre mesi dalla deliberazione consiliare o dalla relativa richiesta, determinando la data e le altre modalità di svolgimento. Se nello stesso periodo sono indette altre consultazioni elettorali, il Sindaco provvede all'indizione del referendum in altra data entro i sei mesi successivi.

4. Quando il referendum sia stato indetto viene sospesa l'attività deliberativa sullo stesso oggetto, salvo che, con delibera approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio comunale, per motivi di particolare urgenza e necessità, non decida altrimenti.

5. Il Consiglio comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum consultivo entro 45 giorni dal suo svolgimento; entro lo stesso termine il Consiglio comunale prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 65 **Ammissione della richiesta**

1. L'ammissione di ogni richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito e alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero ed alla regolarità delle sottoscrizioni, viene esaminata da una Commissione composta da un Magistrato togato designato dal Presidente del Tribunale di Trani su richiesta del Consiglio comunale, dal Segretario generale del Comune. Nel caso in cui tale Ufficio ravvisi irregolarità formali nella formulazione del quesito referendario, ne dispone la riformulazione, previa audizione del Comitato promotore.

2. Nel caso in cui siano stati proposti più referendum, si segue l'ordine di deposito delle richieste.

3. Ove il Comitato promotore lo ritenga, le richieste di referendum che non sono state per una qualsiasi ragione sottoposte al voto, possono essere discusse dal Consiglio Comunale nei modi e nei termini previsti per gli atti di iniziativa popolare.

4. La deliberazione con cui il Consiglio comunale fa proprio il contenuto della proposta referendaria interrompe la relativa procedura.

Art. 66

Procedimento per il referendum

1. Il procedimento relativo alle consultazioni referendarie viene disciplinato dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:

- a) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva;
- b) l'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 14 ore;
- c) il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

2. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione, anche ai fini della loro semplificazione ed economicità.

Art. 67

Azione popolare

1. Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 7 dell'ordinamento, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

2. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

CAPO IV

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 68

Procedimenti amministrativi e semplificazione amministrativa

1. I procedimenti amministrativi di competenza comunale sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge e da apposito regolamento.

2. Il Consiglio comunale adotta norme regolamentari concernenti l'attuazione della semplificazione dell'azione amministrativa secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le modalità per l'accordo con gli utenti.

CAPO V

CONSULTE E FORME ORGANIZZATE DI PARTECIPAZIONE

Art. 69

Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale, il Comune promuove la costituzione e provvede al funzionamento delle Consulte.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

3. Le Consulte sono formate da Consiglieri comunali e da rappresentanti delle associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale, con la partecipazione dell'Assessore competente per materia.

4. La presidenza della Consulta è affidata ad un componente laico.

Art. 70

Poteri delle Consulte comunali

1. Le Consulte possono, nelle materie di loro competenza:

- a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
- b) formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c) formulare proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
- d) avvalersi della collaborazione di Amministratori, funzionari comunali ed esperti.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole Consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 71

Strumenti di partecipazione

1. Il Consiglio comunale potrà promuovere la costituzione di specifici strumenti di partecipazione, anche su sollecitazione delle consulte o di gruppi di associazioni organizzate, quali: Consiglio delle Donne, Consiglio dei Ragazzi, Consiglio degli Anziani e quanti altri.

PARTE IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I

GESTIONE ECONOMICA

Art. 72

Finanza locale

1. La finanza comunale, costituita da risorse proprie e trasferite, è riservata alle leggi dello Stato e della Regione, ove consentito.

2. Appositi regolamenti saranno emanati, in conformità alle leggi vigenti, per disciplinare la materia della contabilità e del bilancio, del demanio e del patrimonio, degli appalti e contratti.

TITOLO II

REVISORI LEGALI

Art. 73

Composizione e nomina del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio, con le modalità e le funzioni previste dalle leggi vigenti.

2. Essi durano in carica un triennio; sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.

3. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge o siano stati cancellati o sospesi dai rispettivi albi professionali, decadono dalla carica.

4. La revoca dei Revisori legali è consentita nei soli casi previsti dalla legge ed è deliberata dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per fare pervenire le proprie deduzioni; la medesima procedura è seguita qualora il Consiglio debba accertare il verificarsi dei presupposti della decadenza.

5. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti in conformità alle vigenti leggi.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento; i nuovi revisori restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio.

Art.74

Svolgimento delle funzioni

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario, in collaborazione con il Consiglio comunale.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, i Revisori, anche disgiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili nonché la regolarità dei fatti gestionali attraverso la presa visione e la cono-

scenza degli atti che comportino spese o modifiche patrimoniali.

3. Essi sono tenuti a presentare al Consiglio, tramite il suo Presidente, ogni quattro mesi, e comunque ogni altra volta lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, dei rilievi e delle proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento, formata da una parte economica ed una propositiva, redatta ai sensi di legge ed intesa a raggiungere gli scopi di cui al precedente comma. In tale circostanza il Presidente del Collegio presenzia alla relativa seduta consiliare, unitamente agli altri Revisori in carica.

5. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione e ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione, potendo presenziare in tale sede alle relative riunioni.

6. I Revisori esercitano costantemente il controllo sulle deliberazioni degli organi collegiali, redigendo apposito verbale da inviare al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e al Segretario generale.

7. Essi riferiscono immediatamente al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario generale sulle irregolarità di gestione accertate, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

8. Il Collegio assiste, previa espressa richiesta del Presidente del Consiglio o del Sindaco, alle sedute del Consiglio comunale. La presenza del Collegio è obbligatoria per gli argomenti per i quali lo stesso ha espresso il parere finanziario e contabile.

Art. 75

Rilievi per fatti di gestione da parte dei Consiglieri comunali

1. Ogni Consigliere può fare presente al Collegio dei Revisori fatti afferenti la gestione dell'Ente che ritenga censurabili; il Collegio ne terrà conto per riferirne in sede di relazione periodica al Consiglio, salvo diverso termine previsto dal regolamento.

2. Nel caso in cui la denuncia provenga da un quinto dei Consiglieri, il Collegio deve provvedere

subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio entro trenta giorni.

TITOLO III CONTROLLI DI GESTIONE

Art.76

Controllo economico-finanziario

1. I Dirigenti verificano l'utilizzo delle risorse assegnate ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti.

2. Conseguentemente, almeno ogni semestre, e comunque entro il 30 settembre, inviano all'assessore competente, osservazioni, rilievi, anche statistici, e proposte per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 77

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 78

Forme di controllo economico interno della gestione

1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:

- a) per la rilevazione dei costi dei singoli servizi;
- b) per la definizione normativa dei rapporti tra Revisori ed organi elettivi di governo (Sindaco ed Assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione), Consiglio e Consiglieri

comunali, Capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Collegio dei Revisori.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi;

b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

3. La Giunta comunale, autonomamente o su indicazione del Collegio dei Revisori, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

PARTE V ATTIVITA' NORMATIVA

TITOLO I REGOLAMENTI

Art. 79 Autonomia normativa

1. Il Comune ha autonomia normativa, nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti dalla legge.

2. In particolare, il Comune ha potestà regolamentare, ai sensi degli articoli seguenti, nelle materie previste dal presente Statuto.

Art. 80 Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Commissione per gli affari istituzionali, a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai soggetti di cui all'art. 53, comma 1 - lettere a) e c), del presente Statuto.

2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio di segreteria del Comune, con contestuale

pubblicazione, in bozza, sul sito internet istituzionale. Del deposito verrà data pubblicità con avviso pubblicato all'albo pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito. In ogni caso per i regolamenti vanno applicate le norme del presente Statuto concernenti le consultazioni.

3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale, dalla legge o dal presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, nella medesima seduta, i regolamenti saranno approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. I regolamenti possono essere modificati con le stesse modalità di cui al presente articolo.

5. I regolamenti resteranno pubblicati dopo l'adozione per 15 giorni all'Albo pretorio e diventeranno obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti espressamente disposto.

TITOLO II NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 81 Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio informatico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e, in generale, degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, disciplinato da apposito regolamento.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 82 Modifica dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per l'approvazione dello Statuto, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 83 **Regolamenti**

1. I regolamenti previsti dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto vanno deliberati o rielaborati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo che per alcuni di essi non sia prevista dalla legge o dal presente Statuto un diverso termine.

2. I regolamenti attualmente in vigore cesseranno di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati o riadattati, con esclusione del regolamento o parti regolamentari non incisi dalle introdotte modificazioni statutarie.

Art. 84 **Entrata in vigore dello Statuto**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed affisso all'Albo pretorio informatico per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio informatico.

4. Il Segretario generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

Art. 85 **Divulgazione dello Statuto**

1. Lo Statuto dovrà essere stampato per favorirne la divulgazione e la conoscenza.

2. A tal fine sarà assicurata una particolare edizione registrata su supporto magnetico per renderlo accessibile a chiunque.

3. L'Amministrazione comunale si attiverà perché il contenuto dello Statuto formi oggetto dell'insegnamento di educazione civica nelle scuole medie inferiori e superiori.

Art. 86 **Disposizioni transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione della presente revisione statutaria, si stabilisce che, per gli istituti e per le cariche ivi previste, si provvede con l'entrata in vigore dello Statuto così come disciplinato dall'art. 84.

COMUNE DI TAVIANO

Modifiche Statuto comunale

Modifiche apportate allo Statuto del Comune di Taviano con deliberazione del Consiglio comunale n. 53/2011

Articolo 1 **Principi**

(viene aggiunta la lettera f)

f) a sviluppare, approfondire ed affinare le conoscenze funzionali al miglioramento delle opportunità occupazionali, attraverso la formazione professionale.

Articolo 2 **Funzioni**

(viene aggiunto il comma 6)

6. Svolge funzioni in materia di formazione professionale, nei limiti e secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Articolo 7**Il Consiglio Comunale. Composizione***(il comma 2 viene così riscritto)*

2. E' composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri determinato dalle vigenti disposizioni legislative e dura in carica per un periodo di cinque anni.

Articolo 17**Giunta Comunale***(il comma 1 viene così riscritto)*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore al massimo previsto dalle vigenti disposizioni legislative, tra cui il vicesindaco. Collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

SEZIONE IV**DIFENSORE CIVICO***(viene eliminata la sezione)***Articolo 36****L'organo di revisione***(l'art. 36 viene così riscritto)*

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore unico dei conti, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri.

2. Il revisore Unico dei Conti è insediato dal Sindaco previa dichiarazione di non aver accettato analogo incarico in più di tre Comuni.

3. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

5. Il revisore unico dei conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell'esame di

provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.

6. Il revisore unico dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:


- a) collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola;
- b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
- d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;
- e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) effettua verifiche di cassa.

7. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle deliberazioni di impegni di spesa.

8. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale e apposito stanziamento annuale di bilancio.

9. Il revisore unico dei conti ha il diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

Articolo 41**Il Direttore Generale***(viene eliminato tutto l'articolo)*



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**